



ITALIAN TRADE AGENCY

THE POWERPOINT PRESENTATION

# SCADENZARIO BREXIT

Settembre 2021

# LEGENDA



**Certificato sanitario:** si riferisce a un documento ufficiale che conferma che il prodotto soddisfa i requisiti sanitari del paese di destinazione. Questo è necessario per accompagnare la spedizione durante il suo passaggio.

È responsabilità dell'esportatore ottenerlo dall'autorità competente del paese di origine. Prodotti diversi richiederanno dettagli diversi dall'esportatore.

Per gli animali vivi e la maggior parte dei prodotti di origine animale, ad esempio, sarà richiesta l'ispezione di un veterinario ufficiale al fine di verificare che il contenuto della spedizione soddisfi i requisiti sanitari del paese di destinazione. Per ogni specie / tipo di prodotto / destinazione è richiesto un certificato sanitario individuale. Pertanto, una singola importazione può essere costituita da più spedizioni che richiedono ciascuna un certificato sanitario.

Tale certificato sanitario può essere a seconda della merce a cui fa riferimento:

- **certificato sanitario di esportazione**, prevalentemente per i prodotti animali e animali vivi (health certificate);
- **certificato fitosanitario:** documento ufficiale che certifica che il materiale è stato ispezionato, è considerato esente dalla quarantena e da altri parassiti e che è conforme alle normative fitosanitarie del paese importatore. L'esportatore dovrà richiedere il certificato fitosanitario all'autorità competente del paese di origine dell'UE, esso dovrà essere prodotto prima della partenza della merce ed essere inviato all'importatore ai fini della prenotifica. Le partite di merce dovranno essere esportate prima della fine del periodo di validità del certificato fitosanitario (14 giorni dalla data di rilascio).

**Certificato di cattura:** documento ufficiale che dimostra che qualsiasi pesce catturato in mare è stato catturato legalmente. Questo è rilasciato dall'autorità competente del paese in cui è registrato il peschereccio e dovrà essere garantito dall'esportatore dell'UE.

**Pre-notifica di importazione:** si riferisce ai mezzi con cui gli importatori comunicano in anticipo agli organismi di regolamentazione competenti l'arrivo di una spedizione in GB. Questo è tipicamente un modulo di notifica di importazione standardizzato che richiede all'importatore di fornire i dettagli relativi alla spedizione, come il paese di origine della spedizione, il luogo di destinazione, la specie / prodotto specifico e i dettagli generali per l'importatore, l'esportatore e il trasportatore.

Questo viene presentato dall'importatore prima dell'arrivo della spedizione all'organismo di regolamentazione competente per quella merce. Gli importatori dovranno presentare notifiche di importazione almeno 4 ore lavorative prima dell'arrivo per roll-on roll-off e movimenti aerei, o almeno un giorno lavorativo prima dell'arrivo con tutti gli altri mezzi di trasporto.

**Controllo documentale:** esame di certificazioni ufficiali, attestati e altri documenti commerciali necessari per accompagnare una spedizione, effettuato dalla dogana britannica.

**Controllo di identità:** ispezione visiva di una spedizione per verificarne il contenuto e l'etichettatura corrisponde alle informazioni fornite nella documentazione di accompagnamento, effettuato dalla dogana britannica.

**Controllo fisico:** comporta un controllo delle merci per verificare che siano conformi ai requisiti sanitari e fitosanitari di importazione per GB. Ciò include, se del caso, controlli sulla salute degli animali, sull'imballaggio della partita, sui mezzi di trasporto e sull'etichettatura. Può anche essere richiesto il campionamento della temperatura per analisi, test di laboratorio o diagnosi. Il controllo è effettuato dalla dogana britannica.

Ad esempio per le piante e i prodotti vegetali tali controlli saranno effettuati dagli ispettori fitosanitari e delle sementi (PHSI) dell'Agenzia per la salute delle piante e degli animali (APHA) e della Commissione forestale (FC) in Inghilterra e Galles, e dal governo scozzese e dalla silvicoltura scozzese in Scozia.

**Entrata tramite un punto di ingresso stabilito con un posto di controllo frontaliero appropriato (BCP):** si riferisce al requisito per determinate merci di entrare in GB attraverso punti di ingresso determinati attrezzati per eseguire controlli su merci specifiche.

Un BCP è un posto d'ispezione designato e approvato in linea con la legislazione pertinente di quel paese per lo svolgimento di controlli su animali, piante e loro prodotti in arrivo dall'UE. Questi controlli vengono effettuati per proteggere la salute degli animali, delle piante e della popolazione.

Pertanto, è responsabilità delle parti importatrici / esportatrici garantire che le loro merci siano instradate attraverso un punto di ingresso con un BCP appropriato. Gli importatori sono quindi generalmente tenuti a notificare al BCP pertinente l'arrivo delle merci come parte del processo di pre-notifica.

# ***PIANTE E PRODOTTI VEGETALI “ALTA PRIORITÀ”***



## **1° GENNAIO 2021**

- **certificato fitosanitario;**
- **pre-notifica PEACH;**
- **controlli documentali, d'identità e fisici in un “luogo di destinazione” commerciale.**



## **1° LUGLIO 2022**

- **certificato fitosanitario;**
- **pre-notifica (tramite servizio importazione piante\*);**
- **controlli presso i BCP in GB.**

\*Il "servizio di importazione delle piante" [nome definitivo da confermare] è il sostituto del servizio PEACH.  
Non è un sistema aggiuntivo.

# ***PIANTE E PRODOTTI VEGETALI “REGOLAMENTATI”***



## **1° GENNAIO 2021**

- **documentazione commerciale.**



## **1° GENNAIO 2022**

- **pre-notifica\*;**
- **documentazione commerciale.**



## **1° LUGLIO 2022**

- **certificato fitosanitario;**
- **pre-notifica (tramite servizio importazione piante\*);**
- **controlli presso i BCP in GB.**

\*Il "servizio di importazione delle piante" [nome definitivo da confermare] è il sostituto del servizio PEACH.  
Non è un sistema aggiuntivo.

# ***PIANTE E PRODOTTI VEGETALI ESENTI DA CERTIFICATO FITOSANITARIO***

**NB** - Una selezione di piante e prodotti vegetali è già esente dai controlli fitosanitari specifici in Inghilterra, Scozia e Galles. Queste merci continueranno ad essere esenti dai controlli sulle importazioni dal 1° gennaio 2021.

Piante e prodotti vegetali che **NON** avranno bisogno di un certificato fitosanitario per l'importazione dall'UE:

- Frutta e verdura lavorate e confezionate (insalate, panini, materiale congelato)
- Prodotti compositi (burro di noci o semi che contengono frutta o verdura lavorata)
- Frutto di Ananas comosus, Ananas
- Frutti di Actinidia sp. Lindl, Kiwi
- Frutti di Cocos nucifera L, Cocco
- Frutti e foglie di Citrus sp. L., Frutti e foglie di agrumi
- Frutto di Fortunella sp. Swingle Kumquat
- Frutto di Poncirus L. Raf, Arancio amaro
- Frutto di Diospyros sp. L., Persimmon
- Frutti di Durio zibethinus Murray, Durian
- Frutti (capsule) di Gossypium spp., Cotone (bolls)
- Foglie di Murraya spp., Foglia di curry
- Frutti di Musa Banana e Platano
- Frutti di Mangifera sp. L., Mango
- Frutti di Phoenix dactylifera L., Datteri
- Frutti di Passiflora sp. L, Frutto della passione
- Frutti di Psidium sp., Guaiava

## **CERTIFICATO QUALITÀ – AGECONTROL**

Per quanto riguarda il certificato di conformità alle norme di qualità che solitamente è emesso dall'Agecontrol, è possibile richiedere un'esenzione dal controllo sistematico di questo ente.

In questo caso, infatti, si chiede l'auto controllo e i certificati vengono emessi in proprio.

# ***POAO - PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE sotto misure di salvaguardia***



## **1° GENNAIO 2021**

- **certificato sanitario;**
- **pre-notifica IPAFFS;**
- **UNN.**

L'importatore del Regno Unito dovrebbe fornire all'esportatore dell'UE / veterinario ufficiale (OV) il numero di notifica univoco (UNN) prodotto su IPAFFS quando notifica all'APHA l'importazione. L'esportatore deve aggiungere l'UNN alla documentazione commerciale o al certificato sanitario (se richiesto).

Questi requisiti non varieranno fino al gennaio 2022.



## **1° GENNAIO 2022**

- **certificato sanitario;**
- **pre-notifica IPAFFS;**
- **UNN;**
- **controlli presso i BCP.**

# ***POAO - PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE***



## **1° GENNAIO 2021**

- **documentazione commerciale.**



## **1° GENNAIO 2022**

- **pre-notifica IPAFFS;**
- **documentazione commerciale.**



## **1° LUGLIO 2022**

- **certificato sanitario;**
- **pre-notifica IPAFFS;**
- **controlli presso i BCP.**

# PRODOTTI COMPOSTI

Un prodotto composito è definito nella legislazione dell'UE come un "prodotto alimentare destinato al consumo umano che contiene sia prodotti trasformati di origine animale che prodotti di origine vegetale". Inoltre, la definizione include "quei prodotti in cui la lavorazione del prodotto primario è parte integrante della produzione del prodotto finale" (i.e. lasagne, pasticci di carne, pizza al salame piccante ecc).

Ricordiamo che i prodotti composti seguono le scadenze dei prodotti POAO.

Al momento è sufficiente la **documentazione commerciale**.



**1° LUGLIO 2022**

- **certificato sanitario;**
- **pre-notifica IPAFFS;**
- **controlli presso i BCP.**

Anche le importazioni di prodotti composti contenenti pesce saranno soggette a questi controlli ma potranno essere esenti dal requisito del certificato di cattura.

Se un prodotto non soddisfa la definizione di prodotto composito ma al suo interno contiene diversi tipi di POAO, occorrerà un certificato sanitario di esportazione per ogni singolo componente POAO del prodotto (fonte: [Gov.uk](https://www.gov.uk)).

# ***SOA - SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE AD ALTO RISCHIO***



## **1° GENNAIO 2021**

- **pre-autorizzazione** da parte di Defra / APHA di materiale di categoria 1, categoria 2 e farina di carne e ossa o grasso animale derivato da materiali di categoria 1 e 2 prima di qualsiasi importazione;
- **pre-notifica IPAFFS**;
- **documentazione commerciale.**



## **1° LUGLIO 2022**

- **certificato sanitario**;
- **pre-notifica IPAFFS**;
- **controlli presso i BCP.**

# ***SOA - SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE A BASSO RISCHIO***



## **1° GENNAIO 2021**

- **documentazione commerciale.**



## **1° GENNAIO 2022**

- **pre-notifica IPAFFS (solo per alcuni prodotti SOA basso rischio);**



## **1° LUGLIO 2022**

- **certificato sanitario;**
- **pre-notifica IPAFFS;**
- **controlli presso i BCP.**

# ***ANIMALI VIVI E PRODOTTI GERMINALI***



## **1° GENNAIO 2021**

- **certificato sanitario;**
- **prenotifica IPAFFS;**
- **UNN;**
- **controlli a destinazione.**



## **1° LUGLIO 2022**

- **certificato sanitario;**
- **pre-notifica IPAFFS;**
- **UNN;**
- **controlli presso i BCP.**

# ***PESCE - prodotti della pesca e molluschi vivi (allevamento, ornamentali e altri scopi)***



## **1° GENNAIO 2021**

- **certificato sanitario;**
- **pre-notifica IPAFFS;**
- **UNN;**
- **controlli fisici a destinazione, se necessari, basati sul livello di rischio.**



## **1° MARZO 2022**

- **entrata attraverso un Border Control Post (BCP) del Regno Unito adeguatamente organizzato per effettuare i controlli documentali, d'identità e fisici e, quindi, per lo sdoganamento.** Potrebbe essere necessario pagare per questo servizio.
- la FHI (Fish Health Inspectorate) continuerà a gestire un programma di ispezioni e test all'importazione basato sul rischio per monitorare le malattie gravi. Il livello dei controlli fisici e di identità sarà basato sulle valutazioni della biosicurezza e dei rischi per la salute pubblica.

# ***PESCE - prodotti della pesca e molluschi vivi destinati al consumo umano (\*)***



**1° GENNAIO 2021**

- **certificato di cattura** (il formato varia a seconda del Paese esportatore che li ha prodotti, ma tutti chiederanno info specifiche come: nome peschereccio, specie cattura e peso stimato);
- **documentazione INN** (documenti sulla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata) .

Per il pesce che è stato immagazzinato o trasformato potrebbero essere necessari anche i seguenti documenti convalidati dall'autorità competente:

- **processo di lavorazione compilato da colui che ha lavorato il prodotto;**
- **documenti che dimostrano che il pesce è stato immagazzinato prima dell'esportazione.**

Agli importatori non è richiesto un certificato di cattura per le importazioni di pesce non pescato in mare (ad esempio pesce o crostacei d'allevamento, pesce d'acqua dolce) e *alcune specie marine esenti* (ad esempio cozze, vongole, ostriche, capesante avannotti o larve). Consulta la lista dei prodotti esenti [QUI](#).

Da questa regolamentazione è escluso l'export da UE a Nord Irlanda.

(\*) Gli importatori devono tenere presente che quando tali prodotti vengono importati per il consumo umano diretto, gli animali acquatici vivi sono trattati come prodotti e non come animali vivi.



## 1° LUGLIO 2022

In aggiunta alle disposizioni introdotte a gennaio 2021, sarà necessario presentare:

- **pre-notifica IPAFFS;**
- **UNN;**
- **certificato sanitario** (ad accompagnare fisicamente la spedizione);
- **l'entrata tramite un punto di ingresso stabilito con un posto di controllo frontaliere appropriato (BCP).**

## a) Sbarchi DIRETTI di pesci, crostacei e loro prodotti catturati in mare da parte di pescherecci registrati nell'UE

I pescherecci registrati nell'UE che intendono approdare in Gran Bretagna e, qui direttamente, sbarcare il carico possono farlo:

- in **un porto adeguatamente designato** in linea con le regole di pesca INN e la convenzione della Commissione per la pesca nell'Atlantico nordorientale (NEAFC);
- **documentazione INN**;
- presentare **modulo NEAFC** prima dello sbarco richiesti per il controllo dello Stato di approdo (PSC1).
- **notifica preventiva** compilata e inviata via email al porto designato prima dello sbarco:
  - 72 ore prima per il *pesce congelato*;
  - 4 ore prima per il *pesce fresco*;

NB. I pescherecci stranieri che sbarcano con prodotti della pesca esenti dalla norme INN, dovranno compilare [un modulo di notifica preventiva dei prodotti esenti](#)

- **dichiarazione pre-sbarco** (occorrerà compilare tale dichiarazione e inviarla via email 4 ore prima al porto designato come punto di sbarco. I pescherecci dovranno fornire dettagli riguardanti la zona di pesca e la quantità di pesce per specie a bordo del peschereccio);
- **certificato di cattura**;

## b) Requisiti speciali per i pescherecci UE approvati

Le navi congelatrici, refrigerate o di lavorazione approvate dalle autorità locali che sbarcano pesce congelato o trasformato direttamente in Gran Bretagna richiederanno anche:

- un certificato firmato dal capitano autorizzato dall'autorità competente a partire da luglio 2022;
- che il pesce sia sbarcato in un posto di controllo alla frontiera approvato per il prodotto della pesca sbarcato da luglio 2022.

**NB:** Il pesce fresco può essere sbarcato senza certificato fitosanitario, ma i prodotti di navi “food-approved” devono essere sbarcati con un certificato del Capitano e preannunciate dall'importatore tramite IPAFFS.

Le navi registrate approvate non alimentari che sbarcano pesce fresco direttamente in Gran Bretagna in un porto designato dalla NEAFC **NON** avranno bisogno di:

- un certificato sanitario;
- entrata attraverso un posto di controllo frontaliero BCP;

Saranno comunque soggetti ai normali controlli ufficiali all'interno del porto

Se vuoi importare specie di pesci in pericolo, segui la [guida](#) per ottenere un permesso per importare specie in pericolo.

## c) Pesce in container

E' necessario presentare:

- un **certificato di cattura**;
- una **dichiarazione di lavorazione o una prova di stoccaggio**, ove richiesto, all'autorità sanitaria portuale competente nei seguenti orari:
  - 72 ore di anticipo per le esportazioni via mare;
  - 4 ore di anticipo per le esportazioni ferroviarie e aeree;
  - 2 ore in anticipo via terra.

Se il pesce che state importando o spostando è stato lavorato o immagazzinato in un paese che non è lo stato di bandiera della nave da cattura dovete:

- se immagazzinato, ottenere la prova dell'immagazzinamento dall'esportatore, convalidata dall'autorità del paese in cui è stato immagazzinato
- se trasformato, ottenere una dichiarazione di trasformazione dall'esportatore, convalidata dall'autorità del paese di trasformazione

# ***FAC SIMILI CERTIFICATI SANITARI***

I certificati sanitari, divisi per categoria sono disponibili [QUI](#).

Alcuni certificati in dettaglio:

- [Carne di ratiti](#)
- [Carne di pollame](#)
- [Carne ovina](#)
- [Carne bovina](#)
- [Carne suina](#)
- [Gelatina e collagene destinati al consumo umano](#)
- [Prodotti ittici](#)
- [Uova](#)
- [Latticini e latte](#)
- [Altri animali vivi](#)
- [Alimenti e mangimi di origine non animale ad alto rischio \(HRFNAO\)](#)

Consulta [Certificazioni](#) per maggiori approfondimenti.

## ***Indicazioni geografiche***

Nulla cambia per le IG registrate nell'UE al 31 dicembre 2020, le quali riceveranno protezione nel Regno Unito senza necessità di un riesame o di una nuova domanda tantomeno di esborso monetario. La protezione durerà fintanto che le IG saranno protette nell'UE.

Invece, le IG che erano allo stato di domanda nell'UE al 31.12.2020, non coprono più il Regno Unito (ma continuano a coprire l'Irlanda del Nord), così come tutte le nuove domande presentate dopo il 31 dicembre 2020. Quindi per far sì che quest'ultime siano protette anche nel resto del Regno Unito, le domande di IG, sia pendenti che nuove, dovranno essere oggetto di autonoma domanda nel Regno Unito in base alla nuova procedura nazionale prevista da tale Paese. Il Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra) è l'autorità competente per le IG nel Regno Unito (incluso NI).

## ***Prodotti biologici***

La Gran Bretagna riconosce l'UE come equivalente ai fini del commercio di prodotti organici pertanto alimenti e mangimi certificati come biologici nell'UE continueranno ad essere accettati come biologici in Gran Bretagna fino al **31 dicembre 2023**.

Come misura temporanea, i prodotti biologici importati in GB dall'UE NON richiederanno un certificato di ispezione (COI) fino al **1° luglio 2022**.

Esportazione di alimenti biologici da UE in Nord Irlanda: non vi sono modifiche, il commercio di prodotti organici continua come prima.

## ***Etichettatura***

Occorrerà apportare tutte le modifiche entro il 30 settembre 2022.

Infatti, dal **1° ottobre 2022**, gli alimenti preconfezionati o le caseine venduti in Gran Bretagna dovranno:

- includere l'**indirizzo dell'FBO** (Food business operator) con sede nel Regno Unito;
- se l'FBO non è stabilito nel Regno Unito, occorrerà includere l'**indirizzo dell'importatore**, con sede nel Regno Unito.

Per quanto riguarda l'Irlanda del Nord le merci continueranno a seguire le norme UE per l'etichettatura.

## ***Marchio UKCA***

La marcatura UKCA può essere già utilizzata dal 1° gennaio 2021.

La marcatura CE sarà comunque accettata fino al 1° gennaio 2023.

Fino al 1° gennaio 2024, il marchio UKCA potrà essere apposto sul prodotto, sull'imballo o su un documento di accompagnamento.

Lo stock esistente, prodotto e certificato CE prima del 1/01/2021 e immesso nel mercato UK prima del 31/12/2022 potrà continuare a circolare.

## ***GVMS - Goods Vehicle Movement Service***

Dal 1° gennaio tale sistema si applica ai movimenti tra Gran Bretagna e Irlanda del Nord, ai movimenti limitati tra l'Irlanda del Nord e la Gran Bretagna dove è richiesta una dichiarazione di esportazione ed ai movimenti di transito tra l'UE e il Regno Unito. Sarà introdotto dal 1° luglio 2021 anche per le ordinarie importazioni dall'UE ed esportazioni nell'UE.

## ***Dichiarazioni di sicurezza e protezione***

Gli operatori economici hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione sommaria di uscita (**EXS** - Exit Summary Declaration) per le merci che escono dall'UE dal 1° gennaio 2021.

La EXS, deve essere presentata telematicamente utilizzando il Servizio Telematico Doganale dell'Agenzia delle Dogane, dal vettore oppure dal titolare del magazzino di temporanea custodia o dal titolare dell'impianto di stoccaggio di una zona franca o da qualsiasi altra persona in grado di presentare le merci purché che agisca per conto del vettore sulla base di un mandato.

Non è necessario presentare (per l'importatore britannico) una dichiarazione sommaria di entrata **ENS** (Entry Summary declaration) dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2022 per le merci importate in Gran Bretagna dall'UE.

Questa sarà richiesta a partire dal **1° Luglio 2022**.

I dichiaranti avranno bisogno di un codice EORI GB .

Inoltre, una dichiarazione di transito può ricomprendere anche i dati sulla sicurezza e, quindi, può essere utilizzata anche in sostituzione della ENS (Entry Summary Declaration) e dell'EXS (Exit Summary Declaration).



ITALIAN TRADE AGENCY

EUROPEAN REPRESENTATION

A cura dell'**Help Desk Brexit**

Ufficio ICE di Londra

[www.ice.it/it/mercati/regno-unito](http://www.ice.it/it/mercati/regno-unito)

 [brexit@ice.it](mailto:brexit@ice.it)

Iscriviti **QUI** alla newsletter per rimanere sempre aggiornato



[ita-london-italian-trade-agency](https://www.linkedin.com/company/ita-london-italian-trade-agency)



[@ITALondon](https://twitter.com/ITALondon)



[@italondon](https://www.instagram.com/italondon)



[Italian Trade Agency](https://www.youtube.com/ItalianTradeAgency)